



A S P A M

Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona Alto Mantovano

PIANO SOCIALE DI ZONA
Ambito territoriale di Guidizzolo**AVVISO PUBBLICO CONTINUATIVO**

PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI
ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITÀ

Allegato II – Schema patto di accreditamento

PREMESSE.....	2
Art. 1. Norme regolatrici	3
Art. 2. Definizioni	3
Art. 3. Finalità del patto di accreditamento	4
Art. 4. Oggetto del patto di accreditamento	4
Art. 5. Durata del Patto e degli Accordi di esecuzione	5
Art. 6. Utilizzazione del Patto e contenuti della Scheda di attivazione/voucher	5
Art. 7. Perfezionamento dei singoli Accordi di esecuzione	6
Art. 8. Modifica dell'Accordo di esecuzione durante il periodo di efficacia	6
Art. 9. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio	6
Art. 10. Rinnovo delle autocertificazioni e dei documenti	7
Art. 11. Corrispettivi.....	7
Art. 12. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti- pagamenti e tracciabilità	7
Art. 13. DEC, RP, verifiche e controlli	8
Art. 14. Penali	8
Art. 15. Personale – Norme generali	9
Art. 16. Disciplina del subappalto.....	11
Art. 17. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	11
Art. 18. Garanzia.....	11
Art. 19. Divieti di cessione	12
Art. 20. Risoluzione	12
Art. 21. Condizioni risolutive espresse	13
Art. 22. Recesso	13
Art. 23. Obblighi di riservatezza	14
Art. 24. Spese, imposte, tasse.....	14
Art. 25. Foro esclusivo.....	15
Art. 26. Trattamento dei dati personali	15

Tra

a) Dott. _____, nato a il _____, Cod. Fisc. il quale interviene nel presente atto in rappresentanza dell'Azienda speciale consortile Servizi alla Persona Alto Mantovano, partita IVA: 02077690200; in qualità di _____, in virtù dell'atto di nomina n. _____, del _____, domiciliato per il presente atto presso la sede aziendale, nel presente atto denominata semplicemente Amministrazione Procedente e/o ASPAM.

E

b) Sig. _____, in qualità di _____, della _____, con sede in _____, via _____, n. _____, Partita IVA _____, nel presente atto denominata semplicemente ETS.

PREMESSE

Richiamati:

- la legge 328 del 8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali";
- la legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in Ambito Distrettuale sociale e sociosanitario";
- la circolare regionale n. 6 del 2.2.2004 e n. 48 del 27.12.2005;
- la DGR N. XII/312 del 15.05.2023 e s.m.i.

In attuazione:

- Del Piano di Zona 2025-2027;
- Dell'Accordo di Programma sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Castiglione Delle Stiviere, Cavriana, Goito, Guidizzolo, Medole, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana, che appartengono all'Ambito territoriale Alto Mantovano.

dato atto che:

- con determina n. _____ del _____, il direttore di ASPAM, Ente capofila individuato con l'Accordo di Programma soprarichiamato, al quale è affidato il compito di adottare gli atti necessari a dare concreta attuazione alle decisioni assunte dall'Assemblea dei Sindaci, ha avviato la procedura di accreditamento di gestori territoriali di servizi nell'area disabilità, da erogarsi mediante voucher sociale;
- con determina n. _____ del _____, del direttore di ASPAM, l'ETS denominato _____, in possesso dei requisiti di accreditamento previsti dall'Avviso pubblico su richiamato, è stato iscritto all'Albo dei soggetti accreditati all'erogazione del Servizio _____ (indicare il servizio o i servizi per i quali l'ETS si è accreditato), nella forma del voucher sociale;
- con nota del _____ n. _____ di prot, l'ETS ha presentato la Polizza assicurativa richiesta dall'Avviso di accreditamento e dai relativi documenti allegati;
- l'ETS conviene che il contenuto del presente patto di accreditamento – coordinato con quello dei suoi allegati (Allegato "I" – Avviso Pubblico; Allegato "II" – Scheda tecnica; Allegato "III" Carta dei servizi - parti integranti del presente patto, ancorché non materialmente allegati),

definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

- l'ETS espressamente prende atto ed accetta che:
 - tutti i termini previsti dal presente Patto di accreditamento sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
 - tutti i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
 - tutti i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Norme regolatrici

Le premesse di cui al presente atto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto di accreditamento.

L'esecuzione del presente Patto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- d) dalla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario"
- e) dalla DGR N. XII/312 del 15.05.2023 e s.m.i.
- f) dal decreto legislativo 03 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore";
- g) dalle disposizioni di cui al d.lgs. 36/2023 e s.m.i., ove richiamate in autovincolo nel presente atto o nei suoi allegati.

Art. 2. Definizioni

- a) Amministrazione Procedente o ASPAM: ASPAM, in qualità di ente capofila all'ambito territoriale Alto Mantovano;
- b) Amministrazione/i Contraente/i: i Comuni afferenti all'ambito territoriale Alto Mantovano che utilizzano il presente Patto nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l'emissione delle Schede di attivazione/voucher;
- c) Patto di accreditamento: il presente documento convenzionale, che regola i rapporti giuridici tra Amministrazioni Contraenti e gli ETS, e che impegna l'ente accreditante ed il servizio accreditato, in ordine alle modalità di erogazione e pagamento delle prestazioni/interventi resi ai cittadini;
- d) Scheda di attivazione/voucher: il documento con il quale l'Amministrazione Contraente manifesta la volontà di utilizzare il Patto, impegnando l'ETS alla prestazione di quanto ivi richiesto, il quale dovrà essere inviato dalla singola Amministrazione Contraente all'ETS contenente specifiche tecniche in punto di rendicontazione e fatturazione.

- e) Accordo di esecuzione: il rapporto convenzionale che si instaura tra Amministrazione Contraente ed ETS a seguito dell'invio della Scheda di attivazione/voucher, e dell'ottemperanza da parte dell'ETS alle produzioni documentali ivi prescritte.
- f) ETS (Ente del Terzo Settore): il soggetto accreditato candidato o selezionato per l'esecuzione dei singoli Accordi di esecuzione.

Art. 3. Finalità del patto di accreditamento

Il Patto di accreditamento lega tra loro, in un contesto di relazione fiduciaria, i soggetti pubblici e privati, profit e non profit, che lo sottoscrivono in quanto attori della rete sociale territoriale, con una funzione collaborativa e promozionale prioritariamente ispirato ad una logica di sussidiarietà.

Le finalità del Patto sono in particolare quelle di:

- concorrere alla realizzazione del contenuto che la relazione d'aiuto con l'assistito ed i suoi familiari comporta;
- determinare l'accreditamento presso l'Ufficio di Piano territorialmente competente dei soggetti, pubblici e privati, profit e non profit, che all'interno del suo territorio intendono erogare le prestazioni oggetto del patto di accreditamento.

Il presente Patto definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli Accordi esecutivi della medesima; essa contiene infatti le condizioni generali degli Accordi che saranno stipulati dalle singole Amministrazioni Contraenti e l'ETS attraverso l'emissione delle relative Schede di esecuzione, nei quali specificheranno l'Importo del servizio. In particolare, il Patto non vincola in alcun modo gli enti ordinanti, né tantomeno l'Amministrazione Procedente, all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo dell'ETS di accettare, mediante esecuzione, le Schede di attivazione inviate dalle Amministrazioni che utilizzano il presente Patto nel periodo della sua validità ed efficacia, sulla base delle scelte discrezionali delle famiglie in relazione alla scelta dell'ETS al quale rivolgersi per i propri bisogni assistenziali.

Art. 4. Oggetto del patto di accreditamento

Il presente Patto ha per oggetto le prestazioni per l'attuazione del servizio _____ *(indicare il servizio o i servizi per i quali l'ETS si è accreditato)*, nella forma del voucher sociale. Il tutto come diffusamente illustrato nell'allegata Scheda tecnica.

Con la stipula del presente Patto, l'ETS si obbliga nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i servizi esplicitati nella Scheda tecnica, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti mediante le schede di attivazione/voucher sulla base della libera scelta delle famiglie e dei loro "desiderata" d'acquisto.

L'erogazione dei servizi dovrà necessariamente rispondere agli standard qualitativi ed alle prescrizioni stabilite nella Scheda tecnica e nella carta dei servizi.

Il presente Patto non è fonte di alcuna obbligazione né per l'Amministrazione Procedente, né per le Amministrazioni nei confronti dell'ETS, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell'emissione delle schede di attivazione/voucher e delle conseguenti comunicazioni di attivazione del servizio, e solo una volta formalmente perfezionato l'Accordo di esecuzione.

I Servizi di cui al Patto ed alle singole schede di attivazione/voucher non sono affidati all'ETS in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni Contraenti, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dai medesimi ETS.

Art. 5. Durata del Patto e degli Accordi di esecuzione

Il presente Patto ha durata di cinque anni, decorrenti dal 01 luglio 2025 ed indipendentemente dalla data di perfezionamento dei singoli Accordi di esecuzione, fermi restando gli obblighi dichiarativi in capo agli operatori economici nel prosieguo indicati, imprescindibili ai fini dell'efficacia dei singoli Accordi di esecuzione.

I singoli Accordi di esecuzione, attuativi del Patto, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante le Schede di attivazione, hanno la durata indicata nelle schede medesime. È escluso ogni tacito rinnovo degli Accordi di esecuzione.

Presupposto per l'idoneità a ricevere nuove schede di attivazione/voucher per gli anni successivi a quello di iscrizione, è quello della dimostrazione del permanere del possesso dei requisiti previsti dall'avviso pubblico allegato, come meglio precisato al successivo art. 10.

Art. 6. Utilizzazione del Patto e contenuti della Scheda di attivazione/voucher

Il presente Patto è utilizzato dalle Amministrazioni Contraenti mediante l'emissione di una scheda di attivazione/voucher.

In considerazione degli obblighi assunti dall'ETS con la stipula del presente Patto, i singoli Accordi di esecuzione si concludono con le Amministrazioni Contraenti con la semplice ricezione da parte dell'ETS delle relative schede di attivazione/voucher e conseguenti comunicazioni di attivazione del servizio inoltrate dalle Amministrazioni Contraenti per mezzo di posta elettronica certificata.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, le Amministrazioni dovranno valutare, all'atto dell'emissione della comunicazione di attivazione del servizio, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Accordo di esecuzione.

Pertanto:

- a) qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato alla Scheda di attivazione quale parte integrante dello stesso. Gli oneri per la riduzione di detti rischi sono a carico dell'Amministrazione contraente;
- b) qualora l'Amministrazione non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà indicare nella comunicazione di attivazione l'assenza di detti rischi;

La comunicazione di attivazione del servizio consiste nel documento informatico sottoscritto da persona autorizzata ad emettere tale documento appartenente all'Amministrazione Contraente;

Le comunicazioni di attivazione dovranno contenere almeno le seguenti informazioni, anche allegando la richiesta di attivazione/voucher:

- l'importo orario del servizio e l'importo complessivo stimato dell'Accordo di esecuzione;
- il numero di utenti, i loro nominativi, ed il monte ore settimanale ad ognuno assegnato;
- il luogo di esecuzione del servizio;
- la durata, la data di avvio del servizio ed i dettagli operativi;
- eventuali prescrizioni ulteriori relative al servizio;
- il nominativo dell'operatore precedentemente adibito al servizio ed i dati dell'ETS datore di lavoro, al fine di valutare l'applicabilità della clausola sociale prevista dalla Scheda tecnica;
- la richiesta o meno della garanzia di cui al successivo art. 18;
- la nomina dell'ETS a responsabile esterno per il trattamento dei dati personali;
- la sussistenza o meno di rischi interferenziali;
- il codice CIG;
- i riferimenti e le specifiche tecniche per la fatturazione.

Art. 7. Perfezionamento dei singoli Accordi di esecuzione

Entro 15 giorni dal ricevimento di una Scheda di attivazione/voucher l'ETS si obbliga:

- se richiesta dalla singola scheda, a costituire garanzia definitiva nella misura del 10% del valore stimato della scheda medesima, come meglio precisato al successivo art. 18, ed alle condizioni ivi previste, fatte salve le riduzioni percentuali fissate dall'art. 106 del d.lgs. 36/2023, ed a trasmetterla all'Amministrazione contraente;
- a trasmettere all'Amministrazione contraente i documenti a comprova della validità delle polizze assicurative di cui al successivo art. 17;
- a trasmettere all'Amministrazione contraente le dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- a rendere disponibile una sede o sportello di servizio, ubicato nella distanza di Km 50 dalla sede di ASPAM, dotato di collegamento telefonico, e indirizzo mail, in funzione permanente per tutto il periodo di validità dell'Accordo di esecuzione, attivo anche nelle fasce orarie non coperte dall'orario di apertura della sede/sportello. Lo sportello dovrà essere disponibile per qualsiasi esigenza dell'utenza e delle relative famiglie, nonché per ogni esigenza del personale (formazione, supervisione ecc.);

L'Amministrazione contraente, in ogni Scheda di attivazione, si riserva di non richiedere uno o più dei succitati documenti, ove già disponibili in forza di precedenti Accordi di esecuzione.

L'efficacia del singolo Accordo di esecuzione è condizionata al ricevimento della documentazione richiesta nella Scheda di attivazione/voucher, unitamente alla copia di quest'ultima sottoscritta per accettazione da parte dell'ETS.

L'Amministrazione contraente, nei casi d'urgenza, ha facoltà di disporre l'avvio anticipato dell'esecuzione, nelle more del perfezionamento dei singoli Accordi di esecuzione, che si risolveranno di diritto in caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta nella Scheda di attivazione.

Poiché per effetto della libera scelta degli utenti del Servizio, il numero di ore complessive di servizio potrà potenzialmente suddividersi anche in modo diseguale tra i soggetti accreditati, con conseguente possibilità di inadeguata remunerazione per alcuni di essi, anche per periodi prolungati, dell'impegno finanziario ed organizzativo richiesti dal servizio, è riconosciuta la facoltà ai soggetti accreditati di rifiutare la Scheda di attivazione. La rinuncia dovrà essere inviata mezzo Pec all'Ente Contraente entro 10 giorni dalla ricezione della scheda di attivazione/voucher. La terza rinuncia consecutiva determinerà il pagamento della penale così come previsto nel successivo art. 14; nel caso in cui si rilevassero n. 5 rinunce consecutive, sarà attuato il decadimento dell'iscrizione all'Albo di accreditamento, con inibizione a presentare una nuova iscrizione per un periodo di mesi 6.

Art. 8. Modifica dell'Accordo di esecuzione durante il periodo di efficacia

Le modifiche quantitative alla singola scheda di attivazione/voucher vanno effettuate con le medesime modalità previste per la scheda originaria. In caso di variazioni in aumento del valore stimato nel limite del 20%, non si renderà necessaria l'integrazione della garanzia di cui al successivo art. 18, ove richiesta.

Art. 9. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Le prestazioni devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nella Scheda tecnica e nella carta dei servizi.

Per le prestazioni dovute, l'ETS si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse specializzate e di mezzi adeguati, in possesso dei requisiti specificatamente indicati nella Scheda tecnica.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).

Il soggetto accreditato, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza, anche con riferimento ai luoghi ove nel concreto si svolgeranno i servizi, luoghi estranei alla disponibilità giuridica dell'Amministrazione.

In merito a quanto sopra le Amministrazioni contraenti si intendono sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 10. Rinnovo delle autocertificazioni e dei documenti

L'efficacia del Patto per ogni anno solare successivo a quello di prima sottoscrizione, è condizionato alla presentazione all'Amministrazione procedente, entro non oltre il mese di giugno di ogni anno successivo al primo, di idonea autocertificazione sul permanere del possesso dei requisiti di ordine generale. Resta ferma la necessaria conferma nell'ambito delle Schede di attivazione successive alla scadenza del primo anno.

Art. 11. Corrispettivi

I costi orari pattuiti per l'effettuazione delle prestazioni sono indicati nella Scheda tecnica.

I corrispettivi dovuti all'ETS dalle Amministrazioni Contraenti in forza delle schede di attivazione/voucher saranno calcolati sulla base di detti prezzi unitari, IVA esclusa, in virtù dei quantitativi richiesti.

I prezzi si intendono fissi per i primi 12 mesi di durata del Patto. I prezzi saranno successivamente aggiornati in modo automatico:

- su base annuale, a decorrere dal secondo anno solare;
- per il 20% della quota, riferita alle spese generali, nei limiti di quanto stabilito dall'indice ISTAT relativo al costo della vita per famiglie di operai ed impiegati (FOI, indice generale senza tabacchi) calcolato sulla media dell'anno precedente;
- Per l'80% relativo ai costi del personale, nell'eventualità in cui in costanza di rapporto si addivenga al rinnovo del CCNL applicato al personale dalle cooperative, le parti concerteranno l'avvio di una trattativa atta tendenzialmente a valutare una compensazione a tale aumento.

L'aggiornamento dei prezzi del Patto comporta l'automatico aggiornamento di quelli previsti dalle schede di attivazione/voucher.

Art. 12. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti- pagamenti e tracciabilità

Ogni pagamento è subordinato alla presentazione all'Ente Contraente della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, da emettersi con le modalità previste dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. Il Codice Univoco sarà comunicato da ciascuna Amministrazione Contraente al momento dell'emissione della Scheda di attivazione.

Nell'emissione della fattura la ditta affidataria dovrà inoltre rispettare la disciplina di cui all'art. 17-ter del Dpr n. 633/1972 in relazione allo "Split Payment".

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'ETS, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del DL 8 aprile 2013, n. 35, convertito con L. n. 63 del 2013; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
- b) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, ed in caso di fattura di valore superiore a € 5.000,00 al netto dell'IVA,

all'accertamento, da parte di ogni Amministrazione Contraente, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;

Fatto salvo quanto sopra esposto, l'Amministrazione contraente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del documento contabile, previo accertamento da parte dell'Amministrazione contraente, delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti convenzionali.

Ciascuna fattura riporterà l'importo complessivo dei servizi resi nel mese di riferimento; la cifra complessiva oggetto della fattura riporterà l'importo arrotondato alle prime due cifre decimali. Inoltre, unitamente al totale fatturato, l'ETS è tenuto a comunicare all'Ente il dettaglio del quantitativo oggetto di fatturazione (numero di ore/utente per ogni giorno di servizio) ed il relativo importo unitario, entro 15 giorni del mese successivo al mese oggetto di rendicontazione

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010 gli ETS devono comunicare al committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dal perfezionamento dell'Accordo esecutivo, oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza.

Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione il CIG attribuito nella Scheda di attivazione dall'Amministrazione contraente.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia alla Determinazione ANAC, n. 4 del 7 luglio 2011 Anac, come da ultimo modificata dalla Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, ed agli eventuali successivi aggiornamenti che interverranno in costanza di rapporto.

Art. 13. DEC, RP, verifiche e controlli

Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un Responsabile del Procedimento, che coinciderà con il Direttore dell'Esecuzione, il quale assume specificamente in ordine al singolo Accordo di Esecuzione attuativo del Patto, i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nella Scheda tecnica.

L'attività di verifica e controllo sull'ETS è tesa a verificare che le previsioni convenzionali siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di esecuzione, alla qualità e quantità dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie, e a valutare:

- la qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti;
- l'adeguatezza delle prestazioni ed il rispetto dei previsti per ciascuna di esse;
- l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- la soddisfazione del cliente/utente finale;
- il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
- il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell'ETS.

Art. 14. Penali

L'ETS riconosce ed accetta l'applicazione delle penali nel prosieguo indicate.

Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati per iscritto dall'Amministrazione Contraente all'ETS, il quale dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel

termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'ETS le seguenti penali:

Tipologia inadempimento	Importo penale
Revisione del programma educativo senza preventiva comunicazione all'Amministrazione contraente	€ 250,00 ad evento
Impiego di personale non qualificato o comunque diverso da quello concordato	€ 250,00 ad evento
Comportamento inadeguato del personale	A seconda della gravità da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00
Comportamento non rispettoso della privacy degli utenti	A seconda della gravità da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00
In caso di tre rinunce consecutive alla Scheda di attivazione	€ 500,00 ad evento
Ogni ulteriore difformità nell'esecuzione dei servizi rispetto alle prescrizioni della Scheda tecnica ed i vincoli delle migliori contenute nella carta dei servizi, o eventuali omissioni	A seconda della gravità da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 2.000,00

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Scheda tecnica non esonera in nessun caso l'ETS dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'amministrazione contraente potrà procedere alla risoluzione di diritto del Accordo di esecuzione, dopo l'applicazione di tre penalità.

L'amministrazione procedente potrà procedere alla risoluzione di diritto del patto di accreditamento dopo l'applicazione di cinque penalità.

Art. 15. Personale – Norme generali

Per le prestazioni dovute, l'ETS si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla Scheda tecnica. L'ETS è obbligato a fornire all'Amministrazione Contraente, entro quindici giorni dalla data di avvio del servizio, il nominativo del Coordinatore del Servizio preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione delle prestazioni, comunicandone le relative variazioni. Il Coordinatore, che assume quindi il ruolo di referente del Servizio, sarà l'interlocutore per le Amministrazioni Contraenti per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto del Patto sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei servizi nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dell'Amministrazione Contraente.

L'ETS dovrà impiegare un numero di addetti idoneo a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità del servizio in ogni periodo dell'anno, nei giorni e orari in cui è previsto il servizio sulla base della relativa Scheda di attivazione, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie.

È altresì cura dell'ETS provvedere a che il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto della concessione si presenti in stato di scrupolosa pulizia, vesta decorosamente, mantenga un comportamento cordiale verso gli utenti e l'Amministrazione contraente ed una corretta professionalità, sia portato a conoscenza delle norme di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'ETS è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione della concessione, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dalla Scheda tecnica e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell'esecuzione dei servizi le dotazioni minime necessarie indicate nella Scheda tecnica.

Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'inizio del servizio, il Referente del Servizio dovrà trasmettere al Direttore dell'Esecuzione l'elenco del personale addetto all'esecuzione dei servizi, recante i nominativi e i dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale, gli estremi dei documenti di lavoro ed assicurativi.

L'ETS riconosce all'Amministrazione Contraente la facoltà di richiedere, motivatamente e per iscritto, la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del singolo Accordo di esecuzione, sotto il profilo del decoro, igiene e professionalità del servizio. L'esercizio da parte dell'Amministrazione Contraente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. In tali casi, l'ETS è tenuto ad assicurare la sostituzione del personale oggetto del rilievo entro il termine di 7 (sette) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

Nel caso in cui l'ETS debba provvedere, per qualsiasi ragione, alla sostituzione di una delle risorse incluse nell'elenco trasmesso all'Amministrazione contraente, il Referente del Servizio dovrà darne comunicazione scritta al Direttore dell'Esecuzione, anche tramite e-mail, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla variazione.

In caso di inadempimento da parte dell'ETS degli obblighi di cui ai precedenti commi, ove perdurante anche a seguito dell'applicazione di penali, l'Amministrazione procedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Patto. Parimenti l'Amministrazione contraente ha facoltà di risolvere il singolo Accordo di esecuzione.

Nell'esecuzione dei servizi è applicato il Contratto Collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso ai servizi oggetto dell'accreditamento

L'ETS si obbliga, altresì, ad applicare il CCNL e gli Accordi integrativi, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché, per le cooperative sociali, nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, anche se non aderente alle associazioni stipulanti, indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalla dimensione del medesimo, e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore concesse al Personale.

L'ETS è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali, sollevando le Amministrazioni Procedente e Contraenti da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La mancata applicazione dei contratti di lavoro, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi in favore del Personale costituisce motivo di risoluzione dell'Accordo di esecuzione e del presente Patto.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'ETS, consapevole delle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma della singola Scheda di attivazione, dichiara di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione contraente che abbiano esercitato

nei suoi confronti, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione contraente medesima.

Art. 16. Disciplina del subappalto

Il subappalto non è ammesso e le prestazioni devono essere rese direttamente dall'ETS.

Art. 17. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Con la stipula del Patto, l'ETS assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni riferibili all'ETS stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

L'ETS si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Procedente nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni convenzionali.

Anche a tal fine, l'ETS dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata del Patto e degli Accordi di esecuzione, idonea a garantire la copertura per l'Amministrazione Contraente. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del Patto e degli Accordi di esecuzione pena la risoluzione del Patto stessa, e prevedere massimali di importo non inferiore a €. 1.500.000,00 per sinistro e per danni ad ogni persona, con inclusione nella definizione di "terzi" anche dei prestatori di lavoro.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata del Patto e degli Accordi di esecuzione, è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e per l'Amministrazione Procedente e, pertanto, qualora l'ETS non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Patto ed ogni singolo Accordo di esecuzione si risolveranno di diritto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'ETS anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa o per eventuali franchigie, ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 18. Garanzia

Con la stipula del presente Patto l'ETS si impegna, ove richiesto nella singola Scheda di attivazione, a prestare una o più cauzioni a favore delle Amministrazioni Contraenti.

La garanzia è prestata nella misura del 10% del valore stimato e previsto dalla singola Scheda di attivazione. È facoltà dell'ETS di costituire un'unica garanzia cumulativa, a favore di ciascuno degli Enti Contraenti che hanno inviato una Scheda di attivazione per il medesimo ETS. In tal caso la garanzia dovrà essere pari al 10% della somma dei valori delle singole Schede di attivazione. Se richiesta, la Garanzia, in originale elettronico, dovrà essere inviata all'Amministrazione Contraente entro 15 giorni dalla ricezione della Scheda di attivazione, fatti salvi maggiori tempi derivanti da motivate richieste di proroga dei termini.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata con finalità e modalità analoghe a quelle previste dall'art. 106, del d.lgs. 36/2023 e per l'esatto e corretto adempimento da parte dell'ETS di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del Patto e dei singoli Accordi di esecuzione. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'ETS, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dei soggetti garantiti, e, pertanto, resta espressamente inteso che anche le Amministrazioni Contraenti e/o l'Amministrazione Procedente

hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente Articolo 14.

La garanzia opera per tutta la durata degli Accordi di esecuzione, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Accordi. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente, per quanto di ragione, verso l'ETS, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni convenzionali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'ETS dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

L'ETS si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del singolo Accordo di esecuzione e, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

Il Concedente richiederà al Concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

Si applica per analogia, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 19. Divieti di cessione

È fatto divieto all'ETS di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Patto, o i singoli Accordi di esecuzione a pena di nullità della cessione stessa.

L'ETS può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dagli Accordi di esecuzione, nelle modalità espresse dall'art. 120, c. 12, D. Lgs. 36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

In caso di inadempimento da parte dell'ETS ai suddetti obblighi, l'Amministrazione procedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Patto. Parimenti l'amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto ogni singolo Accordo di esecuzione

Art. 20. Risoluzione

In caso di inadempimento dell'ETS anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo Accordo di esecuzione, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare all'ETS, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, l'Accordo di esecuzione per grave inadempimento, e l'ETS è tenuto al risarcimento del danno.

Nell'ipotesi di:

- applicazione di penali da parte dell'Amministrazione Contraente per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo Accordo di esecuzione, ovvero
- negli altri casi espressamente previsti nel presente Patto,
- in ogni altro caso di grave inadempimento alle pattuizioni convenzionali;

Le Amministrazioni, Contraenti e Procedente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i

singoli Accordi di esecuzione ed il presente patto per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'ETS con PEC. La risoluzione di anche un solo Accordo di esecuzione legittima l'Amministrazione procedente a risolvere di diritto il presente Patto.

Salvo non sia disposto diversamente da parte dell'Amministrazione Procedente, la risoluzione del Patto determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle Amministrazioni che quindi non potranno emettere nuovi Accordi di Esecuzione; il Patto, tuttavia, continuerà a regolamentare i gli Accordi di esecuzione stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza, se non risolti.

La risoluzione del Patto legittima altresì la facoltà della singola Amministrazione Contraente alla risoluzione del proprio Accordo di esecuzione che veda coinvolto il medesimo ETS, a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del Patto. In tal caso l'ETS si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le Amministrazioni Contraenti possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo ETS prescelto.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo di esecuzione, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dall'ETS per un importo pari al valore residuale dell'accordo medesimo (valore ottenuto detraendo dal valore della Scheda di attivazione il valore delle eventuali prestazioni regolarmente adempiute dall'ETS); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'ETS con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 21. Condizioni risolutive espresse

In caso di inadempimento dell'ETS anche a uno solo dei successivi punti, il Patto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di cui alle premesse;
- b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso del rapporto la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti dell'ETS di un provvedimento interdittivo antimafia;
- c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all'ETS di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'ETS ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R.445/2000;

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Patto si intende risolto e l'Amministrazione Procedente avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell'Amministrazione Procedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 22. Recesso

Le Amministrazioni Contraenti e/o l'Amministrazione Procedente, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo Accordo di esecuzione e/o dal Patto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- nel caso in cui la famiglia intenda cambiare ETS, mediante manifestazione di volontà per iscritto presentata alle Amministrazioni Contraenti, e con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da fornirsi a cure di queste ultime, da comunicarsi all'ETS con PEC;

- In caso di mutamenti di carattere organizzativo che riguardino l'Amministrazione Contraente e che abbiano incidenza sull'esecuzione dei servizi (es. decisione di ricorrere a diverso modello gestorio), la stessa Amministrazione Contraente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Patto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all'ETS con PEC;
- In caso di sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, utilizzare lo strumento dell'accreditamento per i servizi oggetto del Patto;
- qualora sia stato depositato contro l'ETS un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'ETS;
- reiterati inadempimenti dell'ETS;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Patto e/o ogni singolo Accordo di esecuzione, tra cui, in particolare, l'invio da parte dell'ETS di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati.

In tutti i casi di recesso, l'ETS ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni eseguite, purché effettuate correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Patto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

Qualora l'Amministrazione Procedente receda dal Patto ai sensi del precedente comma 1, non potranno essere emessi nuovi Accordi di esecuzione, e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli Accordi di esecuzione già perfezionati, da comunicarsi all'ETS con PEC.

Art. 23. Obblighi di riservatezza

L'ETS ha l'obbligo, pena la risoluzione del Patto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione contraente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Patto medesimo e di ogni Accordo di esecuzione, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente Patto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dall'Amministrazione contraente o relativi ai fruitori del servizio di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del Patto e degli Accordi.

L'ETS è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il Patto e/o Con gli Accordi.

Art. 24. Spese, imposte, tasse

In analogia al disposto di cui all'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'ETS senza diritto di rivalsa, le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del Patto in caso d'uso.

Il patto sarà soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nella documentazione convenzionale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 25. Foro esclusivo

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Patto, e che non siano risolte bonariamente, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente in ragione della sede legale dell'Amministrazione procedente.

Art. 26. Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali", e del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con nell'ambito del presente Patto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

L'Amministrazione Procedente tratta i dati relativi al Patto e alla sua esecuzione nonché ai singoli Accordi di esecuzione per la gestione del Patto medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, nonché per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi. Più specificamente, L'Amministrazione Procedente acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed all'ETS incaricato.

Le Amministrazioni Contraenti, aderendo al Patto acconsentono al trattamento da parte di dell'Amministrazione Procedente dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio del Patto stesso e dei singoli Accordi di esecuzione. Al contempo l'ETS acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza all'Amministrazione Procedente dalle Amministrazioni in fase di emissione della Scheda di attivazione.

Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di iscrizione e tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati e dei relativi patti di accreditamento, è l'Amministrazione Procedente.

Nell'ambito dei singoli Accordi di esecuzione che verranno conclusi sulla base delle previsioni del presente Patto, le Amministrazioni Contraenti e l'ETS garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del Regolamento (UE) 2016/679, nonché dell'ulteriore disciplina interna che dovesse sopravvenire in costanza di rapporto, anche con riferimento alla tutela dei dati sensibili dei fruitori del servizio. L'ETS, anche ai sensi dell'articolo 28 del prefato Regolamento, con la sottoscrizione del Patto dichiara di poter offrire garanzie in termini di conoscenza specialistica, affidabilità, risorse, nonché in ordine all'adozione di misure tecniche, logiche e organizzative adeguate ad assicurare che i trattamenti dei dati personali siano conformi alle esigenze del Regolamento medesimo. Per il fine l'ETS sarà nominato Responsabile esterno dei trattamenti di dati dalla singola Amministrazione contraente, con obbligo di sottoscrizione delle clausole di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione del 4 giugno 2021, nonché delle ulteriori clausole ritenute necessarie dalla singola amministrazione Contraente.

APPROVAZIONE CLAUSOLE CONVENZIONALI

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'ETS, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole convenzionali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara dunque di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 5 –Durata del Patto e degli Accordi di esecuzione

Articolo 6 - Utilizzazione del Patto e contenuti della Scheda di attivazione/voucher

Articolo 8 – Modifica dell'Accordo di esecuzione durante il periodo di efficacia

Articolo 9 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Articolo 10 – Rinnovo delle autocertificazioni e dei documenti

Articolo 11 – Corrispettivi

Articolo 12 - Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti – pagamenti e tracciabilità

Articolo 13– DEC – RP - verifiche e controlli

Articolo 14 - Penali

Articolo 15 – Personale – norme generali

Articolo 17 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 18 - Garanzia definitiva

Articolo 19 - Divieti di cessione

Articolo 20 - Risoluzione

Articolo 21 – Condizioni risolutive espresse

Articolo 22– Recesso

Articolo 23 - Obblighi di riservatezza

Articolo 24 - Spese, imposte, tasse

Articolo 25 - Foro esclusivo

Articolo 26 - Trattamento dei dati personali